

Numero CAS

1327-53-3

Numero Indice

033-003-00-0

Numero CE

215-481-4

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela

Diarsenico triossido; arsenico triossido

Tipo Pericolo

- Cancerogena (C) Categoria 1A

Specifiche

Normativa di riferimento

Reg (CE) 1907/2006

Normativa specifica

Reg (CE) 552/2009 Reg (UE) 109/2012 Reg (UE) 126/2013 Reg (UE) 2018/675 Reg (UE) 2017/1510 Reg (UE) 2023/1132 Reg (UE) 2025/1731 Reg (UE) 125/2012

Restrizione e/o autorizzazione

Restrizione 28 - Allegato XVII

Autorizzazione 8 - Allegato XIV

Decisioni autorizzazione

C(2015) 6004

[C\(2015\)6004_Autor8.pdf](#)82.08 KB

[Sintesi_Autor8_6004.pdf](#)347.15 KB

C(2015) 6063

[C\(2015\)6063_Autor8.pdf](#)82.01 KB

[Sintesi_Autor8_6063.pdf](#)346.7 KB

C(2015) 6007

[C\(2015\)6007_Autor8.pdf](#)82.11 KB

[Sintesi_Autor8_6007.pdf](#)347.56 KB

C(2015) 3524

[C\(2015\)3524_Autor8.pdf](#)83.92 KB

[Sintesi_Autor8_3524.pdf](#)348.15 KB

Testo del divieto e/o restrizione

Restrizione 28 - Allegato XVII

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.

1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:

- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze, o
- nelle miscele,

per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

- al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
- al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali"

2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;

b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;

c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:

— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,

— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,

— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);

d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008;

e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data

f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745

Appendice 11

Deroghe per sostanze specifiche

1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio

Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.

2. Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5

Deroga:

Come sostanza in quanto tale o come componente di altre sostanze, in una delle seguenti sostanze:

a) cherosene utilizzato come carburante per l'aviazione conforme alla DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a norme riconosciute equivalenti e commercializzato con denominazioni quali JET-A, JET-A1 o JP- (x);

b) benzina utilizzata come carburante per l'aviazione conforme alla DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 o a norme riconosciute equivalenti.

(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1

Autorizzazione 8 - Allegato XIV

Data entro cui devono pervenire le domande(1): 21 novembre 2013

Data di scadenza(2): 21 maggio 2015

(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006

(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006

Numero Decisione di autorizzazione: C(2015)6004

Sintesi della Decisione in italiano: OJ C 288, 2.9.2015, p.3

Numero Decisione di autorizzazione: C(2015) 6063



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

BANCA DATI DELLE SOSTANZE VIETATE (IN RESTRIZIONE O AUTORIZZAZIONE)

Sintesi della Decisione in italiano: OJ C 293, 5.9.2015, p.2

Numero Decisione di autorizzazione: C(2015) 6007

Sintesi della Decisione in italiano: OJ C 288, 2.9.2015, p.4

Numero Decisione di autorizzazione: C(2015) 3524 final

Sintesi della Decisione in italiano: OJ C 182, 3.6.2015, p.3

Note